

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi PANICHI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. e Domenico CIMINO, Consigliere della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi PANICHI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., che ha portato al fallimento della stessa;

Domenico CIMINO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., che ha portato al fallimento della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Luigi PANICHI e Domenico CIMINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di due anni di inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi PANICHI e di 8 mesi di inibizione ed euro 800,00 di ammenda nei confronti del Sig. Domenico CIMINO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio